

**ATTI PARLAMENTARI**

**IX LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. LXXII**

**n. 2**

## **RELAZIONE**

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE  
5 AGOSTO 1981, N. 441, CONCERNENTE LA  
« VENDITA A PESO NETTO DELLE MERCI »**

**(SITUAZIONE AL MAGGIO 1984)**

*(articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 171)*

**presentata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(ALTISSIMO)**

---

**Presentata alla Presidenza il 25 maggio 1984**

---

PAGINA BIANCA



*Ministero dell'Industria del Commercio  
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

- DIV. II -

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE  
5/8/1982 N.441 (concernente la "vendita a peso netto delle merci").

La legge 4.5.1983, n.171, prevede che "fino al 31.12.1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della legge 5.8.1981, n.441" che impone la vendita delle merci al peso netto della tara.

La prima relazione, inviata con nota 26.11.1983, n.192117, evidenziava in modo circostanziato le finalità della legge e gli adempimenti ministeriali concretizzatisi, in particolare, nella emanazione del decreto ministeriale 24.2.1982, nonché i problemi di carattere interpretativo peraltro affrontati con varie circolari.

Per quanto riguarda il periodo cui si riferisce la presente relazione, cioè gli ultimi sei mesi, il processo di applicazione della legge, sia per il settore del commercio all'ingrosso che per quello del commercio al minuto, ha presentato le stesse caratteristiche già evidenziate per il semestre oggetto della prima relazione.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Nel settore del commercio all'ingrosso non risulta essere venuto meno il contrasto tra operatori commerciali e operatori agricoli a proposito del riconoscimento del valore dell'imballaggio ceduto con il prodotto, anche se non si è verificato lo stato di acuta tensione che ha contraddistinto nello scorso anno la fase di prima applicazione della legge n.441 nel settore.

I produttori agricoli ribadiscono che la legge 4.5. 1983, n.171, emanata per stabilire l'obbligo di corrispondere al produttore agricolo un prezzo per l'imballaggio in aggiunta a quello di vendita del prodotto, è rimasta praticamente inapplicata e continuano a lamentare una situazione di inefficienza per quanto concerne i controlli sull'applicazione delle norme.

Non si può, peraltro, disconoscere che l'asserita carenza di controlli non è il solo elemento che incide negativamente sull'applicazione di tale legge.

Infatti, nelle attuali condizioni del mercato, il prodotto ortofrutticolo non ha sufficiente potere contrattuale nei confronti dell'acquirente, soprattutto quando il prodotto commercializzato è deperibile, e quindi possono verificarsi tentativi di mancata applicazione della legge da parte dell'altro contraente.

Il contributo del Ministero per appianare i contrasti fra gli operatori della produzione e gli operatori commerciali è rappresentato, in particolare, dall'emanazione del D.M. 13.1. 1984, del cui contenuto si è già fatto cenno nella precedente relazione, quando lo si stava elaborando.

Tale decreto, che sostituisce il D.M. 24.2.1982, riduce a soli tre, a partire dal 1 gennaio 1985, i tipi di imballaggio utilizzabili sul territorio nazionale per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e stabilisce, per gli imballaggi in legno e in cartone, la progressiva introduzione dell'obbligo di impiegare imballaggi esclusivamente nuovi di fabbrica (a partire dal 31.1.1984, quando si tratti di ortofrutticoli di qualifica "extra"; a partire dal 1.1.1985, quando si tratti di ortofrutticoli di qualifica "prima"; a partire dal 1.1.1987 quando si tratti di tutti gli altri ortofrutticoli).

In tal modo, si raggiunge lo scopo di razionalizzare la produzione e l'uso degli imballaggi nel commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli consentendo risparmi sui costi di produzione e facilitando la definizione del valore dell'imballaggio.

Per quanto concerne i produttori degli imballaggi in legno, la Federazione Italiana delle industrie del legno sottolinea le difficoltà derivanti dall'obbligo di indicare sull'imballaggio il peso all'origine, gli scostamenti massimi che si possono verificare in rapporto alle variazioni del tasso di umidità atmosferica e all'eventuale permanenza dell'imballaggio negli ambienti tecnicamente condizionati adibiti alla conservazione dei prodotti e il nome del fabbricante: difficoltà connesse alla igroscopicità del materiale impiegato e che si rivelano soprattutto in caso di contestazioni, quando i valori ponderali effettivi non risultano corrispondere a quelli indicati (tanto che viene richiesta l'indicazione sull'imballaggio del nome dell'utilizzatore per corrispondere a quello indicato).

E' ovvio che difficoltà del genere non sussisterebbero se il sistema di verifica del peso del prodotto non fosse fondato sull'accertamento del peso del contenitore ma su quello del prodotto stesso.

La Federazione su citata sottolinea, anche, l'esigenza di una normativa omogenea "in tema<sup>di</sup>/standardizzazione (degli imballaggi) per il prodotto destinato all'interno e per quello destinato all'estero": esigenza senz'altro fondata, il cui soddisfacimento dipende, però, in via primaria dal Ministero del commercio con l'Estero.

A tale Ministero, infatti, compete in base al R.D.L. 20.12.1937, n.2213, convertito nella legge 2.5.1938, n.864, modificata dalla legge 4.10.1966, n.839, l'emanazione delle norme sulle caratteristiche degli imballaggi da usare nell'esportazione.

#### COMMERCIO AL MINUTO

Per quanto concerne il settore del commercio al minuto, occorre, innanzitutto, sottolineare che si è ancora in fase transitoria: ai sensi dell'art.6 del D.M. 13.1.1984, infatti, il termine di scadenza del primo periodo transitorio previsto per l'adeguamento degli strumenti metrici utilizzati nella vendita al minuto ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge n.441 è il 25.8.1984 (per gli strumenti di portata superiore a 10 chilogrammi utilizzati nella vendita dei prodotti alimentari; per gli altri l'adeguamento è previsto entro il 25.8.1984 se hanno una portata superiore a 5, ma non superiore a 10 chilogrammi; entro il 25.8.1986, se hanno una portata non superiore a 5 chilogrammi o comunque se sono utilizzati per la vendita dei prodotti non alimentari).

Ciò significa che, allo stato attuale, l'unico obbligo per i commercianti al dettaglio consiste, come già precisato nella precedente relazione, nell'uso di involucri di peso de terminato e nel non acquistare bilance con classi di precisio ne diverse da quelle indicate nel D.M. 13.1.1984.

Comunque, le associazioni dei consumatori lamentano che molti operatori commerciali impiegano involucri di peso superiore a quello consentito, anche a causa di una carente infor mazione dei consumatori sulle disposizioni in vigore, ed osser vano che, comunemente, non si riscontra nei venditori al det taglio la tendenza ad applicare in anticipo le norme sulla ven dita a peso netto.

Da un'indagine per campione, effettuata dagli Uffici provinciali metrici sulla conformità alla legge degli strumenti per pesare negli esercizi di vendita al minuto, emerge che cir ca l'80% degli strumenti metrici con portata superiore a 10 Kg utilizzati per la vendita di prodotti alimentari sono ancora sprovvisti del dispositivo per indicare la tara (cfr. tabella allegata).

Roma, 24 maggio 1984

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STRUMENTI PER PESARE IN DOTAZIONE PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA AL MINUTO  
 INDAGINE EFFETTUATA SU N. 9.397 ESERCIZI in 61 province

ESERCIZI	S T R U M E N T I											
	a) senza dispositivo di tara			b) con dispositivo di tara già applicato al momento della fabbricazione			c) con dispositivo di tara applicato successivamente			Totale		
	Portata in kg			Portata in kg			Portata in kg					
	oltre 10	da 10 ad oltre 5	inferiore a 5	oltre 10	da 10 ad oltre 5	inferiore a 5	oltre 10	da 10 ad oltre 5	inferiore a 5	oltre 10	da 10 ad oltre 5	inferiore a 5
ALIMENTARI	3.844	1.844	3.180	856	2.021	1.454	151	142	152			
NON ALIMENTARI	1.077	623	513	262	142	75	9	7	17			
MISTI	538	511	575	214	360	320	22	21	23			
TOTALI	5.459	2.978	4.268	1.332	2.523	1.849	182	170	192			